



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 175

Monselice, 01-10-2018

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. LIMITAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI NON GASSOSI.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto:

. con D.C.R. n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ;

con la D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del suddetto Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Ambiente;

. con la recente D.G.R. Veneto n. 836 del 6 Giugno 2017 ha approvato Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padovano;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che l'ARPAV di Padova in data 29/03/2018 (prot.llo provincia Padova n° 25044/18 del 29/03/2018) ha comunicato che nella stazione di Padova Arcella è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D,Lgs. 155 del 13/08/2010;

VISTI gli esiti finali dell'incontro del Tecnico Zonale (T.T.Z.) “Area metropolitana” formata dai principali Comuni del territorio provinciale convocato dalla Provincia di Padova il 14/09/2018, e relativa disposizione, nella quale sono stati definiti i provvedimenti minimi relativi ai livelli di criticità “Allerta-Semaforo Verde, Primo Livello Allerta- Semaforo Arancio e Secondo Livello Allerta-Semaforo Rosso;

DATO ATTO che nella riunione del 06/09/2018 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS)

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it;

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

della Regione Veneto sono state poste in evidenza le misure da attuare nella prossima stagione invernale coerentemente con quanto previsto nella Dgrv 836/2017;

RITENUTO opportuno in applicazione della Dgrv 836/2017, prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

PRESO ATTO che in data 13/09/2018 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2018 dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova Mandria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di padova, ha raggiunto quota n° 36 rispetto al limite di n° 35 previsto dalla Legge;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede di Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" con la disposizione pervenuta al Protocollo dell'Ente con PEC n. 32001 il 25/09/2018 "Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. N. 57 dell' 11/11/04 e successivo aggiornamento con D.C.R. N. 90 DEL 19/04/2016). Invio disposizione del TTZ "IT 0510 Agglomerato Padova" n° 38 del 14/09/2018.;

VISTI:

. l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;

. lo statuto del Comune di Monselice ed in particolar modo l'art. 62,

il Decreto a firma del Sindaco di nomina dell'ing. Mario Raniolo a Responsabile dell' Unità 3 – Tutela del territorio, inserita nella IV^ area GESTIONE DEL TERRITORIO di questo Comune;

. il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

NEL PERIODO INVERNALE

Dal 01/10/2018 al 31/03/2019

ALLERTA – SEMAFORO VERDE nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

1. divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Lgs. N° 152/2006 e della DGRV n° 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2008" in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

3. divieto di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW,

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it;

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

4. prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

NEL PERIODO DI:

1) PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ARANCIO. Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

1B) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;

1C) limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;

1D) divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

1E) potenziamento del controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1F) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it;

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

1G) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1H) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

NEL PERIODO DI:

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – SEMAFORO ROSSO. Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con Decreto Ministero dell'Ambiente del 07/11/2017;

2B) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;

2C) limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;

2D) divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

2E) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

2F) potenziamento del controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it;

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi

2G) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2H) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede di Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" con la disposizione sopraccitata;

VISTO:

la Legge Regionale 33/58 e successive modificazioni;
la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
il D.Lgs. 155/2010;
l'art. 5 del DPR 74/2013;
l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
lo statuto del Comune di Monselice;

AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che:

- il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale comunale;
- la presente ordinanza venga resa nota mediante:
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.
- la pubblicazione nel sito del comune di Monselice

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it;

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Si trasmette il presente provvedimento a:

- Comando P. L.
- Ufficio Tecnico
- Vigili del Fuoco
- ULSS 17
- Carabinieri Monselice

.padova@cert.vigilfuoco.it
protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it
tpd26922@pec.carabinieri.it

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è l'Ing. Mario Raniolo dirigente della 3° Unità del settore Tecnico del Comune di Monselice.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.



IL SINDACO
dott. Francesco Lunghi

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area: Gestione e Promozione del Territorio

Responsabile del procedimento: ing. Mario Raniolo

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Indirizzi @e-mail: ambiente@comune.monselice.padova.it; PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: www.comune.monselice.padova.it

Unità: Ambiente

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale avv. Maurizio Lucca

Contatti: tel. 0429/786938 fax 0429/73092

Sindaco: Dottor Francesco Lunghi